

Impugnazione in sede giurisdizionale di un accordo di programma: notifica a tutte le amministrazioni firmatarie

Data di pubblicazione: 09/12/2014

Si segnala la sentenza del **Consiglio di Stato 2 dicembre 2014 n. 5957**, con cui la Quarta Sezione, ha precisato che nel caso di impugnazione in sede giurisdizionale di un accordo di programma avente a oggetto la realizzazione di un'opera pubblica, *"il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità, a tutte le amministrazioni firmatarie dell'accordo, dovendo considerarsi amministrazioni emananti tutte quelle che all'accordo stesso hanno partecipato"*

La medesima Sezione, già in precedenza (26 marzo 2010, n. 1774; 22 maggio 2008, n. 2469), era pervenuta a tale conclusione in considerazione della valenza dell'istituto dell'accordo di programma espressiva di *"...consenso unanime circa un quid da realizzare che è tale da ben sottolineare la coesistenzialità dell'apporto di ciascuno degli Enti intervenuti..."*.

Il Collegio, quindi, ha ritenuto non condivisibile il precedente orientamento che riconosceva qualità di controinteressati alle Amministrazioni partecipi dell'accordo di programma, in quanto lo stesso trova aggancio soltanto nell'elemento formale della diversa posizione dell'Amministrazione cui, in quanto titolare di competenza primaria o prevalente, spetta il potere-dovere di convocare la conferenza di servizi preordinata all'accordo, rispetto agli altri soggetti che a questa partecipano e non tiene conto del *"...peso sostanziale degli apporti de quibus nell'economia dell'atto finale cui accedono..."*.